



COMUNE di CAMBIANO
(Provincia di Torino)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
di
ACCONCIATORE - ESTETISTA

INDICE

<i>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	4
ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ	4
<i>CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</i>	5
ART. 4 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	5
ART. 5 - LIMITI ED ESTENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 6 - REQUISITI	6
ART. 7 - UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI	7
ART. 8 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI	7
ART. 9 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI	8
ART. 10 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO	8
ART. 11 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	9
ART. 12 - ARREDAMENTO E SUPPELLETTILI DEGLI ESERCIZI	9
ART. 13 - ATTREZZATURA E CORREDO DEGLI ESERCIZI	10
ART. 14 - REQUISITI SANITARI RELATIVI AI PROCEDIMENTI TECNICI USATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	10
ART. 15 - CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ	10
ART. 16 - PULIZIA DEL PERSONALE	11
ART. 17 - IMPIEGO DI SOLVENTI	11
ART. 18 - ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DELL'ORARIO	12
ART. 19 - SOSPENSIONE - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ – SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO	12
<i>CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI</i>	13

ART. 20 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	13
ART. 21 - CONTROLLI E SANZIONI.....	13
ART. 22 NORME FINALI E TRANSITORIE.....	13
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di acconciatore ed estetista, inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costumi che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione o presso il domicilio dei clienti o presso enti, istituti, uffici e associazioni, anche a titolo gratuito.

Art. 2 - Obbligo di presentazione della dichiarazione di inizio attività

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art.1, o anche soltanto alcune di esse, è soggetto alla preventiva presentazione al comune di una dichiarazione di inizio attività resa ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90 e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e della vigente normativa regionale e nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle attività

La dichiarazione di inizio attività può essere richiesta per una o più delle seguenti attività:

A - Acconciatore – con il termine “acconciatore” si designa l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

C - Estetista – con il termine “estetista” si designano le attività comprendenti le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 04.01.1990 n. 1 e secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla Legge 1/1990, ivi compreso il bagno turco e simili.

CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 - Dichiarazione di inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore o estetista, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati necessari e da un'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;
 - b) il rispetto delle superfici minime dei locali previste dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - c) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui agli articoli 6 – 7 e 8 del presente Regolamento;
 - d) il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d'uso dei locali.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata al Comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune.
3. Deve essere comunicato al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
4. L'attività oggetto della dichiarazione di inizio attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune, salvo il caso di subingresso senza modifiche per le quali è ammessa la continuità dell'esercizio dell'attività. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

Art. 5 - Limiti ed estensione dell'esercizio dell'attività

1. Le attività di acconciatore ed estetista non possono essere svolte in forma ambulante
2. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche in locali di abitazione, alle seguenti condizioni:
 - che il richiedente presenti l'autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari e consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività;
 - che la destinazione d'uso del locale sia compatibile con le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. vigente;
3. Le attività di acconciatore ed estetista sono consentite saltuariamente ed eccezionalmente, presso il domicilio del cliente a seguito di espressa richiesta di quest'ultimo.

4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 Legge n. 1/1990.
5. La vendita di prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998).

Art. 6 - Requisiti

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 3 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. del possesso da parte dell'impresa che presenta la dichiarazione di inizio attività, dei requisiti previsti dalla legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti dalla legge 443/85, la dichiarazione di inizio attività può essere presentata previa regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nel registro ditte della Camera di Commercio;
2. del possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3; nonché del possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
3. del requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi;
4. del possesso della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - a. in caso di impresa individuale, in capo al titolare dell'azienda o, solo nel caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
 - b. in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana (ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 443/1985 come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n.133), in capo alla maggioranza dei soci;
 - c. in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio (ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 20 maggio 1977 n. 133), in capo all'unico socio;
 - d. in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice (ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 20 maggio 1977 n. 133), in capo ai soci accomandatari;
 - e. in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana (ai sensi dell'articolo dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133), in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda;
5. del titolo di possesso dei locali adibiti all'attività.
6. della superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 11.

Art. 7 - Ubicazione degli esercizi

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di un servizio igienico proprio.

L'attività di estetista non può essere svolta presso ambulatori medici, istituti sanitari o farmacie.

Art. 8 - Requisiti igienici dei locali

Spetta al servizio di Igiene Pubblica l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene dichiarato l'inizio attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme seguenti:

- a) Per le nuove attività ed il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari ed i servizi debbono corrispondere a quelli fissati dal presente regolamento. Per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro debbono ottemperare alle norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al D. Lgs. 9/04/2008, n. 81.
- b) I locali devono avere un'altezza non inferiore a mt. 3, salvo deroga concessa a richiesta dell'interessato al Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di Lavoro della competente A.S.L..
- c) La superficie aero-illuminante dei locali non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, e comunque tale da garantire un idoneo microclima; in caso di aerazione ed illuminazione naturale insufficienti si dovrà far ricorso a quelle artificiali.
- d) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di almeno mt.1,80, dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili che consentano la pulizia e disinfezione più completa.
- e) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare (uno per ogni posto lavoro) ad acqua corrente calda e fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
- f) Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retro-bottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio dell'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D. Lgs. 9/04/2008, n. 81- Allegato IV).
- g) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio.
- h) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008.
- i) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista sono equiparate a quelle derivanti da attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art. 14 comma 2 punto B della L.R. 26/03/1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché

rientrano nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta legge regionale. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dell'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Nel caso di locali seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio (art. 65 D. Lgs. 9/04/2008 n. 81) e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
- b) presenza di impianti di ventilazione/climatizzazione al fine di integrare l'aerazione naturale
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

Art. 9 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

In tali casi deve essere conseguito il preventivo nulla osta del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. in ordine alle attrezzature disponibili. In caso di ricovero presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 10 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

- a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;
- b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un

lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dal presente Regolamento devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art. 11 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività

1. Fermo restando i requisiti igienico-sanitari, per le dichiarazioni di inizio attività all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali ad adibire all'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) acconciatori, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio,
 - b) Estetisti mq. 14,
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

Art. 12 - Arredamento e suppellettili degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 13 - Attrezzatura e corredo degli esercizi

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi di acconciatura devono essere forniti di comodi sedili rivestiti di materiale lavabili.

Art. 14 - Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette a dichiarazione di inizio attività

Nelle attività soggette a dichiarazione di inizio attività, secondo le norme del presente regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzature non conformi alle comuni norme di igiene che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoratori.

Art. 15 - Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista (forbici, spazzole, pettini, bigodini, mollette, elettrodi, pinzette ecc.) non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione. Devono essere tenuti con la massima pulizia e subito dopo l'utilizzo devono essere:
 - Accuratamente lavati e puliti al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (*es. pulitore ad ultrasuoni*);
 - una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (*es. a base di sali ammonio quaternario e di cloroderivati*), lasciandoli in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere, in alternativa, sottoposti a trattamento disinfettante a mezzo calore (*es. con stufe a secco o piccole autoclavi*); L'impiego dei raggi UV può essere consigliato per la conservazione di strumentazione già in precedenza sottoposta a disinfezione;
 - dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali;
 - gli strumenti monouso taglienti (lamette) devono essere raccolti in contenitori rigidi, i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;

- tutti gli strumenti taglienti e gli aghi riutilizzabili devono essere inoltre sottoposti a trattamento di sterilizzazione (autoclave, ad immersione in palline di quarzo, chimico a base di glutaraldeide, non sono idonei gli apparecchi a luce ultravioletta);
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;
- d) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico.
- e) nelle attività di manicure e di pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- f) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito spargere il talco con l'uso dei piumini;
- g) le tinture, i fissativi ed altri preparati impiegati, dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati secondo le norme di sicurezza;
- g) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

L'esercente è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

Art. 16 - Pulizia del personale

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una vestaglia bianca o altro colore chiaro abbottonata, con maniche chiuse al polso, o con mezze maniche ad avambracci scoperti.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 17 - Impiego di solventi

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti, con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.

Art. 18 - Esposizione delle tariffe e dell'orario

Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate; deve essere inoltre esposto in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo un cartello riportante l'orario dell'attività.

Art. 19 - Sospensione - Cessazione di attività – Subingresso e trasferimento

- a) E' consentito sospendere l'attività fino ad un anno, è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di darne comunicazione all'ufficio commercio del comune.
- b) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di darne comunicazione all'ufficio commercio del comune entro il termine di 30 giorni.
- c) In caso di perdita dei requisiti professionali da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente regolamento così come esercenti l'attività di acconciatore o estetista, il responsabile del servizio competente dispone l'immediata cessazione dell'attività fino al riottenimento dei requisiti o all'affidamento della stessa, nelle forme previste, ad un soggetto in possesso di tali requisiti.
- d) In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, il responsabile del servizio competente dispone l'immediata cessazione dell'attività fino all'eliminazione delle carenze riscontrate.
- e) Il responsabile del servizio competente dispone la cessazione dell'attività qualora venga esercitata in difformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento o, nel caso di attività di estetista, della Legge n. 1/90 e Legge Regionale. 54/92 e successive modifiche e integrazioni.
- f) Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto alla dichiarazione di inizio attività riportante l'indicazione dell'esercizio oggetto del subingresso. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti igienico-sanitario ed il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti, l'attività può essere attivata non appena presentata la denuncia di inizio attività corredata dall'autocertificazione sui requisiti igienico sanitari al Comune.
Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'esercizio relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono previa comunicazione, continuare l'attività per il massimo di cinque anni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività stessa è esercitata da persona qualificata.
- g) Il trasferimento di sede e l'ampliamento delle attività di cui al presente regolamento sono soggette alla dichiarazione di inizio attività di cui al precedente articolo 4.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 21 - Controlli e sanzioni

Al fine dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale, al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L., nonché a qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività previste nel presente regolamento.

Le violazioni alle norme e prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente previste da legge specifiche, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la comunicazione di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 5 della legge 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza della comunicazione di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 1/1990 e dall'articolo 13 della Legge Regionale n. 54/1992.

Art. 22 Norme finali e transitorie

Gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso non devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento, a condizione che non intervengano modifiche o variazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

Gli esercizi di cui al comma precedente dovranno tuttavia adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione delle attività previste dal presente regolamento (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso), entro sei mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione

Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista precedentemente approvato con deliberazione consiliare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia.